

Nr. 1077 del Registro degli Organismi  
di Mediazione del Ministero della Giustizia

## **REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE**

PROFESSIONE MEDIAZIONE c/o  
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese

*Ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche*

## **Art. 1 - Applicazione del Regolamento**

1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi ("Mediazione") delle controversie, gestite dall'Organismo di Mediazione del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese ovvero "l'Organismo" che le parti intendono risolvere bonariamente.

2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrative dall'Organismo in relazione a controversie nazionali ai sensi del D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche.

3. In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.

## **Art. 2 - Organi e Figure**

### Organi e Figure

Fanno parte dell'Organismo i seguenti organi:

- Consiglio Direttivo
- Responsabile dell'Organismo
- Segretario Generale
- Mediatori

### Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è il C.D. del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese, e due dei suoi componenti sono nominati rispettivamente il Responsabile dell'Organismo e Segretario Generale. Il Responsabile ed il Segretario Generale sono l'organo a cui il Consiglio Direttivo demanda esclusivamente l'attività di gestione delle risorse umane dell'Organismo. Sia il Responsabile dell'Organismo che il Segretario Generale debbono essere mediatori accreditati.

### Il Consiglio Direttivo

- cura l'organizzazione e la gestione delle risorse umane, nei limiti delle risorse finanziarie dell'Organismo;
- stabilisce i requisiti di selezione dei Mediatori ai fini dell'iscrizione nell'elenco Mediatori dell'Organismo, oltre che di mantenimento dell'iscrizione stessa nel tempo, con particolare riferimento alla qualità ed al livello di formazione al momento dell'iscrizione nonché al rispetto del sistema di "crediti professionalizzanti" e della formazione continua ai fini del mantenimento dell'iscrizione;
- coordina, monitora e sovrintende operativamente ogni attività di divulgazione della cultura della mediazione civile verso i diversi bacini di utenza;
- si occupa della selezione dei Mediatori nei modi ritenuti più idonei (test, prove scritte, colloqui, simulazioni e/o valutazioni attitudinali, etc.) per valutare la professionalità e la preparazione specifica di ciascuno rispetto alle competenze necessarie ed alle materie oggetto di mediazione, sia in fase di iscrizione, sia in momenti successivi ai fini della verifica del mantenimento di idonee competenze professionali all'assunzione del ruolo di mediatore presso l'Organismo;
- cura l'aggiornamento del Registro dei Mediatori sotto il coordinamento del Responsabile dell'Organismo.

Il ruolo nel Consiglio Direttivo rappresenta una carica onorifica, e non è previsto alcun compenso e/o emolumento per i componenti dello stesso.

### Il Responsabile dell'Organismo

Il Responsabile dell'Organismo è il titolare delle funzioni disciplinate dagli art. 8 e ss. del D.Lgs. 28/2010 nonché dall'art. 7, comma 6; art. 8, commi 2 e 3; dall'art. 12 del D.M. attuativo e dalle integrazioni introdotte dal D.M. 145/2011.

Il Responsabile dell'Organismo cura, altresì, la tenuta della scheda di valutazione del servizio prevista dell'art. 7, comma 5 lett. b) del D.M. attuativo.

#### Il Responsabile dell'Organismo:

- rappresenta l'Organismo di mediazione;
- svolge le funzioni previste dalle norme sopra citate;
- coordina il Consiglio Direttivo, in materia di mediazione;
- Il Responsabile dell'Organismo viene nominato dal Consiglio Direttivo ed è in carica a tempo indeterminato - oppure per la durata del Consiglio Direttivo, oppure sino ad eventuale revoca da disporsi ad opera di quest'ultimo, solo in presenza di giusta causa, o in caso di dimissioni.
- Il Responsabile dell'Organismo è tenuto all'osservanza del presente Regolamento e del Codice Etico (ALLEGATO 1) Egli può svolgere in ogni caso e in totale autonomia attività di mediazione presso l'Organismo garantendo alle parti terzietà, indipendenza e imparzialità, oppure in caso di espressa e manifesta richiesta da parte delle stesse. Il Responsabile dell'Organismo può altresì presenziare al fianco dei mediatori nei procedimenti di mediazione per monitorare il corretto svolgimento degli stessi, coadiuvare il mediatore ed apportare ogni utile contributo scientifico finalizzato al raggiungimento di un accordo conciliativo.
- Il Responsabile dell'Organismo è anche membro del Consiglio Direttivo. All'interno dei due diversi Organi assume un ruolo di coordinamento generale delle attività cui essi sono deputati.
- Laddove il Responsabile dell'Organismo assuma il ruolo di mediatore e ne venisse richiesta dalle parti la sostituzione per qualsivoglia motivo, il soggetto deputato a tale azione è il Segretario Generale.

#### Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è individuato presso il personale dell'Ordine (a seguire anche "Segretario Generale"), è responsabile della tenuta cartacea e/o informatica di tutti gli atti relativi ai procedimenti di mediazione e presiede e coordina tutte le attività della segreteria dell'Organismo e le relative risorse umane interne ed eventualmente esterne. Egli coordina, monitora e verifica ogni attività di segreteria della sede centrale e di ogni sede secondaria o sportello di conciliazione, strettamente attinente i procedimenti di mediazione svolti, in ogni relativa fase, dal deposito dell'istanza all'attestazione di chiusura del procedimento, ivi inclusa ogni collaterale attività di natura contabile quale fatturazione, pagamenti e gestione operativa degli adempimenti legati ai crediti d'imposta.

Il Segretario Generale riscontra il deposito delle istanze, ne verifica la completezza e provvede ad iscrivere nel Registro degli Affari di Mediazione, di cui cura la tenuta, rilevando per ogni procedimento il numero progressivo di iscrizione a ruolo, il monitoraggio del rispetto dei tempi intermedi e della durata, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato e il relativo esito. Il Segretario Generale deve rilevare nel medesimo registro anche le formalità contabili e fiscali delle parti, al fine di garantire il monitoraggio nel rispetto delle indicazioni contenute nella Circolare del 27.11.2013 - 03.12.2013 in materia di parità nel trattamento economico delle parti nell'ambito del procedimento.

Fatti salvi i compiti riservati al Responsabile dell'Organismo, il coordinamento del Segretario Generale deve garantire che la segreteria provveda:

- ad assistere il Responsabile dell'Organismo nelle attività previste dall'art. 8 del D.Lgs. 28/2010; a raccogliere le domande di conciliazione, attraverso la modulistica predefinita;
- a verificare la correttezza e la completezza documentale e dei dati;
- a garantire il rispetto della normativa sulla privacy;
- a verificare la disponibilità dell'altra parte a partecipare all'incontro di mediazione in forma scritta e non, con ogni diversa possibilità di contatto (quali ad esempio lettera raccomandata, pec, mail, fax, contatto telefonico, etc.) ;
- a esigere i costi e le indennità previste (ALLEGATO 2 e ALLEGATO 3);
- a comunicare tempestivamente al Responsabile dell'Organismo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della procedura di mediazione;
- a garantire, a norma dell'articolo 2961, primo comma, del Codice Civile, il rispetto dell'obbligo in capo all'Organismo

di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio (oppure un quinquennio) dalla data della loro conclusione;

- a verificare che il Mediatore abbia agito nel rispetto della correttezza formale degli atti e dei verbali di mediazione (verifica della corretta notifica delle convocazioni, verifica della corretta identificazione delle parti, verifica della corretta verbalizzazione degli incontri di mediazione rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento di Procedura);
- a liquidare i compensi da erogare ai mediatori, secondo le modalità previste dal presente Regolamento di Procedura.

Il Segretario Generale per la sua attività di segreteria amministrativa dell'Organismo, è nominato direttamente dal Direttivo coordinato dal Consiglio Direttivo ed è individuato tra il personale dell'Ordine.

Si occupa dell'eventuale sostituzione del Responsabile dell'Organismo quando lo stesso, nominato mediatore, debba essere sostituito.

I Mediatori (oltre a quanto ad integrazione è indicato a seguire)

Presso l'organismo è istituito un Registro dei Mediatori, al quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dalla norma e dal presente regolamento e le cui competenze e professionalità siano state valutate e verificate dal Consiglio Direttivo.

Potranno essere iscritti nel Registro dei Mediatori i titolari dei seguenti requisiti:

- soggetti in possesso dei requisiti personali e formativi previsti dalla norma vigente;
- Mediatori civili professionisti formati del Registro degli Enti di Formazione;
- Mediatori civili professionisti in regola con gli aggiornamenti obbligatori imposti dalla norma.

A seguito delle valutazioni a cura del Consiglio Direttivo, l'iscrizione nel Registro dei Mediatori avviene a cura del Responsabile dell'Organismo, rilevando le competenze degli stessi rispetto alle materie potenzialmente oggetto di procedimenti di mediazione e rilevando i relativi tirocini formativi, i procedimenti di mediazione eventualmente già effettuati al momento dell'iscrizione. La competenza del Mediatore rispetto alle diverse aree del contenzioso civile dovrà essere dimostrata dai relativi curriculum, dall'attestazione di partecipazione a specifici percorsi formativi e dalle specifiche esperienze professionali.

### **Art. 3 - Avvio della mediazione**

1. La parte di una lite che intende avviare la procedura di Mediazione può farlo depositando presso la sede legale dell'Organismo l'istanza di avvio, secondo il modello predisposto o altro documento equipollente che deve contenere:

- a. l'indicazione dell'Organismo e del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
- b. il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni;
- c. l'oggetto della lite;
- d. le ragioni della pretesa;
- e. il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di Procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, l'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di Euro 250.000, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti;
- f. Qualora il valore della lite venga accertato nel corso della mediazione essere diverso rispetto a quello dichiarato nell'istanza di avvio, lo stesso potrà essere rideterminato dall'Organismo e l'ammontare dell'indennità verrà determinata in base al nuovo scaglione di riferimento;
- g. Allegazione della ricevuta del pagamento delle spese di avvio da parte dell'istante, come da ALLEGATO 2 al presente regolamento.

La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell'istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del Giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell'istanza.

3. l'Organismo comunica alle parti l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze logistiche dell'Organismo e delle parti. L'istante, in aggiunta all'Organismo, è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.

4. La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 5 giorni antecedenti l'incontro. L'adesione e l'eventuale richiesta di rinvio del primo incontro sono condizionate alla corresponsione delle spese di avvio (ALLEGATO 2).

Le richieste di rinvio del primo incontro saranno comunque valutate caso per caso da parte dell'Organismo.

#### **Art. 4 - Luogo della mediazione**

1. La Mediazione si svolge nella sede dell'Organismo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese e/o nelle proprie eventuali sedi distaccate.

#### **Art. 5 - Nomina del mediatore**

1. Il Mediatore è nominato a rotazione tra quelli inseriti nell'elenco dei Mediatori dell'Organismo e consultabile sulla sezione dedicata del sito del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta soprattutto dall'esperienza professionale, l'eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del Mediatore.

2. Le parti possono fornire una comune indicazione del Mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dei Mediatori dell'Organismo.

3. L'elenco dei Mediatori dell'Organismo è su base provinciale e sul sito del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese è consultabile il curriculum di ciascun Mediatore.

5. l'Organismo si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi iscritti al Registro con i quali abbiano raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

#### **Art. 6 - Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore**

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

2. In motivati casi eccezionali l'Organismo può sostituire il mediatore con un altro del proprio elenco.

3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'Organismo provvederà alla sua sostituzione dopo aver informato le parti.

4. Qualora la Mediazione sia svolta dal Responsabile dell'Organismo, sulla sostituzione decide il Segretario Generale.

#### **Art. 7 - Presenza delle parti, rappresentanza e assistenza**

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentanti, diversi dal legale che assiste, è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi mediante apposita delega scritta con i necessari poteri per definire la controversia.

2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante, diverso dal legale

che assiste, fornito dei necessari poteri per definire la controversia mediante apposita delega scritta.

3. nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.

Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12.

## **Art. 8 - Incontri di mediazione e poteri del mediatore**

1. Il Mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati.

2. Il primo incontro tra le parti e il Mediatore avviene entro trenta giorni dal deposito dell'istanza, salvo eventuali esigenze delle parti, ed ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro, il procedimento si conclude con esito negativo. In tal caso, il mediatore verbalizza esclusivamente le dichiarazioni delle parti in merito alla possibilità di iniziare la procedura.

3. Se le parti ed i Legali ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, le parti sottoscrivono un apposito verbale accettando il presente Regolamento e impegnandosi a versare le indennità dovute. In tal caso la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri.

3 bis. E' comunque possibile l'avvio unilaterale del procedimento finalizzato alla formulazione di una o più proposte su iniziativa della parte o della proposta del mediatore ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 28/2010 e s.m.i. e conformemente alla circolare ministeriale del 04.04.2011.

4. Il Mediatore può aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

5. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali competenti per territorio. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato preventivamente con le parti

6. A discrezione dell'Organismo, possono essere ammessi ad assistere all'incontro di mediazione come Tirocinanti altri Mediatori, dando precedenza a quelli della lista dell'Organismo. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura.

7. Le parti hanno diritto di accesso agli atti della Mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre o cinque anni decorrente dalla conclusione della procedura.

## **Art. 9 - Proposta del mediatore**

1. Sia nel caso in cui il procedimento si sia instaurato su iniziativa di tutte la parti, sia in caso il procedimento sia stato avviato su iniziativa anche di una sola parte, il Mediatore, se lo ritiene utile al raggiungimento di un accordo, può formulare la proposta.

2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

## **Art. 10 - Conclusione della mediazione**

1. La Mediazione si considera conclusa quando:
  - a. le parti hanno conciliato la controversia;
  - b. le parti, o una di esse, manifestano l'impossibilità di conciliare la lite;
  - c. sono decorsi tre mesi dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del Giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l'Organismo.
2. Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, che ne certifica l'autografia. Il Mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo.
3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un Mediatore dell'Organismo diverso da quello nominato, su incarico del Responsabile dell'Organismo.
4. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute all'Organismo.
5. Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, da trasmettere al Responsabile del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

#### **Art. 11 - Riservatezza**

1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.
2. Il Mediatore, il Mediatore tirocinante e tutti coloro che prestano il proprio servizio all'interno dell'Organismo non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
3. Le parti e ogni altra persona partecipante alla Mediazione - inclusi i Legali ed eventuali consulenti - sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura.

#### **Art. 12 - Indennità**

1. Salvo diverso accordo, le indennità della Mediazione da corrispondere all'Organismo, inclusive del compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell'avvio della procedura allegata al presente Regolamento (ALLEGATO 3).
2. Con il consenso delle parti e dell'Organismo, l'indennità di mediazione potrà essere determinata sulla base di criteri diversi e comunque in aumento, specie in vicende di particolare difficoltà, importanza e complessità.

#### **Art. 13 - Responsabilità delle parti**

1. È di competenza esclusiva delle parti verificare:
  - a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell'Organismo;
  - b. il Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
  - c. le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di Mediazione;
  - d. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
  - e. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
  - f. la determinazione del valore della controversia;
  - g. la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
  - h. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

- i. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
  - j. ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura.
2. l'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell'Organismo stesso, conseguenti a:
- a. mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
  - b. imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.
- In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.
3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

#### **Art. 14 - Interpretazione e applicazione delle norme**

1. Il Mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate dall'Organismo.

#### **Art. 15 - Legge applicabile**

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla Legge applicabile in Italia.

#### **Art. 16 – Allegazioni**

**ALLEGATO 1 - CODICE ETICO;**

**ALLEGATO 2 – COSTI E INDENNITA' – PARTE PRIMA;**

**ALLEGATO 3 – COSTI E INDENNITA' – PARTE SECONDA;**

## ALLEGATO 2 – Costi e Indennità – parte prima

### SPESE DI AVVIO PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO

SPESE DI AVVIO	
valore controversia	importo per ogni parte al netto di IVA di Legge
fino a € 250,000	€ 40,00
oltre € 250.000	€ 80,00

Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante al momento del deposito dell'istanza di mediazione e dalla parte convocata al momento dell'adesione.

- € 40,00 + IVA per le liti fino a € 250.000 o € 80,00 + IVA per le liti superiori a € 250.000;
- Dovranno essere inoltre corrisposte dalla parte istante le spese vive documentate (es: convocazione delle parti con raccomandata A.R., etc.) per il servizio di notifica.

L'istanza potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese di avvio da parte dell'istante.

In caso di mancato pagamento delle spese di avvio della parte convocata, l'adesione si considera non perfezionata e pertanto l'Organismo provvederà, in caso di mancata presentazione al primo incontro, all'emissione del relativo verbale.

La rinuncia espressa della parte istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle spese di avvio.

Nelle altre ipotesi di pagamento delle spese di avvio del primo incontro si applicano le disposizioni contenute nella circolare del Ministero della Giustizia del 27/11/2013.

## ALLEGATO 3 – Costi e Indennità – parte seconda

### INDENNITÀ DI MEDIAZIONE PER IL PROSEGUIMENTO OLTRE IL PRIMO INCONTRO

Scaglione	valore controversia	indennità *	Maggiorazione % successo mediazione + 20 %
1	fino a € 1.000	€ 40,00	€ 8
2	da € 1.001 a € 5.000	€ 70,00	€ 14
3	da € 5.001 a € 10.000	€ 120,00	€ 24
4	da € 10.001 a € 25.000	€ 200,00	€ 40
5	da € 25.001 a € 50.000	€ 330,00	€ 66
6	da € 50.001 a € 100.000	€ 450,00	€ 90
7	da € 100.001 a € 250.000	€ 600,00	€ 120
8	da € 250.001 a € 500.000	€ 800,00	€ 160
9	da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.200,00	€ 240
	da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 1.800,00	€ 360
10	oltre € 5.000.000	€ 3.200,00	€ 640

\* per ogni parte ed al netto di IVA di legge

Le spese di mediazione sono dovute qualora le parti decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, sottoscrivendo un apposito verbale di proseguimento della procedura e impegnandosi a versare le indennità dovute, dando quindi corso effettivo alla mediazione immediatamente o in altro incontro successivo. o dalla sola parte istante nel caso di avvio unilaterale. Le spese di mediazione sono determinate dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. n.180/2010 e successive modifiche, e devono essere corrisposte prima dello svolgimento effettivo della mediazione.

Il pagamento dell'indennità è condizione essenziale per la prosecuzione della procedura.

Determinazione del valore della lite: l'ammontare dell'indennità, dovuta per ciascun centro di interesse, è legato al valore della lite indicato nell'istanza di mediazione, a norma del Codice di procedura civile. Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento è quello dello scaglione, e lo comunica alle parti.

In questi casi, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. In caso di raggiungimento dell'accordo è prevista per legge una maggiorazione.

Qualora il valore della lite venga accertato nel corso della mediazione essere diverso rispetto a quello dichiarato nell'istanza di avvio, lo stesso potrà essere rideterminato dall'Organismo e l'ammontare dell'indennità verrà determinata in base al nuovo scaglione di riferimento.

Spese vive: in caso di richiesta di rinvio degli incontri di mediazione già fissati, potranno essere richieste ulteriori spese vive documentate (es. riconvocazione delle parti) per la riconvocazione delle Parti.

Aumento in caso di complessità e proposta: in base al D.M. n.180/2010 e successive modifiche, le spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento sono aumentate:

- del 20% in caso di importanza, complessità o difficoltà della procedura.
- del 20% nel caso di formulazione della proposta del Mediatore.

#### CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

**(Di cui all'art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139)**

1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2) Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore,

oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è' dovuto anche in caso di mancato accordo.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella delle indennità

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento .

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella allegata sono derogabili.

Agevolazioni fiscali: in caso di successo della mediazione entrambe le Parti beneficiano di un credito d'imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000. Si ricorda che in caso di giudizio successivo, tutte le spese di mediazione sostenute rientrano tra le spese rimborsabili dalla parte soccombente che possono essere richieste al giudice ex art. 91 C.p.c.

In ogni caso, i criteri di determinazione dell'indennità devono essere conformi all'art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139.

#### **MODALITA DI PAGAMENTO**

I pagamenti devono essere effettuati:

tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: **IT 82 Q 03111 10801 000000044018** Intestato al **Collegio Geometri e Geometri Laureati di Varese** (UBI BANCA)

Causale: per il buon esito del pagamento è essenziale indicare nella causale del bonifico il nominativo della parte e il numero di protocollo della procedura di mediazione indicato nella lettera di convocazione.

L'avvenuto pagamento è condizione essenziale per il rilascio del verbale.